

STATUTO

ASSOCIAZIONE ODV LE FORME DI ENRICO

ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

L'Associazione ODV LE FORME DI ENRICO è un'Associazione di diritto privato costituita il 26 maggio 2025. L'Associazione è conforme al

Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Palermo, Via Simone Cuccia n. 45. La modifica di sede all'interno del comune di Palermo non comporta modifica statutaria.

L'istituzione di sedi secondarie che partecipano alla vita

associativa, sia in Italia che all'estero, può avvenire mediante apposita delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo che ne determina l'autonomia amministrativa e organizzativa.

ART. 3 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione svolge la sua attività in ambito nazionale.

A titolo esemplificativo, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) Supporto a bambini e ragazzi neuro divergenti e alle loro famiglie con l'obiettivo di migliorare la loro qualità di vita;
- b) Servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

e) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

f) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

g) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, deliberate dal proprio Consiglio Direttivo, nel quadro dei criteri e dei limiti definiti da apposito decreto ministeriale.

A norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale: potrà

realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio è costituito da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- c) contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra donazione, lascito, erogazione, sussidio o contributo pubblico e privato nonché da ogni altro bene pervenuto all'Associazione;
- d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) tutte le altre immobilizzazioni di carattere finanziario. Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I proventi sono costituiti da:

- a) quote associative e contributi degli associati;
- b) contributi di enti pubblici, società private o persone fisiche;
- c) incassi di manifestazioni o ad essi connessi;
- d) donazioni o lasciti testamentari;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del codice del terzo settore;
- h) attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del codice del terzo settore;
- i) eccedenze e utili di bilancio.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I fondi necessari alla realizzazione delle attività previste dallo statuto vengono anche raccolti, a titolo esemplificativo, da:

- la realizzazione di mostre, spettacoli finalizzati alla raccolta

fondi;

- le adozioni a distanza;

- la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, enti ecclesiastici, agenzie nazionali e internazionali e

privati.

Tali iniziative potranno essere svolte in collaborazione con

altre associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici, enti pubblici, aziende e studi professionali.

A tal fine l'Associazione potrà:

- operare con qualsiasi ente le cui finalità siano analoghe agli scopi dell'Associazione;

- effettuare studi per conto proprio e in collaborazione con altri enti;

- distribuire materiale illustrativo e promuovere le proprie iniziative attraverso i mass media;

- organizzare convegni, seminari, conferenze, mostre ed altre manifestazioni culturali, ricreative e sportive;

- provvedere alla diffusione con ogni mezzo di dati e documenti utili al perseguimento degli scopi associativi;

- promuovere e sviluppare iniziative, incontri e collegamenti con movimenti culturali e sociali, italiani e stranieri;

- promuovere, sviluppare e organizzare per conto proprio o in collaborazione con altri organismi, attività pertinenti gli scopi dell'Associazione;

- istituire premi, borse di studio, corsi di formazione anche professionale al personale utilizzato dall'associazione nel rispetto della normativa vigente. L'Associazione potrà, inoltre, per il miglior raggiungimento degli scopi statutari:

- perfezionare compravendite, locazioni, affitti, comodati, sia in forma attiva che passiva, aventi per oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale, mobile o immobile;

- aderire, costituire o fondersi, confederarsi o affiliarsi ad associazioni ed enti con analoghe finalità;

- gestire conti correnti di qualsiasi natura, effettuare operazioni bancarie e finanziarie di qualsiasi tipo e genere; - ottenere affidamenti, prestiti, sconti e castelletti;

- perfezionare, con istituti bancari e finanziari, prestiti, ipoteche e fideiussioni ed effettuare qualsiasi negozio giuridico e transazione con chiunque.

All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali all'infuori di quelle connesse in quanto adesso integrative ed accessorie.

ART. 5 - DURATA, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE.

La durata della Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato con la maggioranza assoluta dell'Assemblea Straordinaria sia in prima che in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori,

determinandone i poteri. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

ART. 6 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono l'1 Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 (sei) mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione del bilancio e la relazione illustrativa.

Dal rendiconto deve risultare chiara e corretta: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il rendiconto deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

qualora l'Associazione ne sia obbligata.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs

117/2017 il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio sociale e

porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la

destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 7 - SOCI.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche

condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività

dell'Associazione valorizzando le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato.

La qualifica di associato non è trasferibile.

Coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno

presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta

che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di

nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di

posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, delibera sulla domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di

interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, comunicarlo all'interessato con la relativa motivazione; in tal caso l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza all'Assemblea dei soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci hanno diritto a:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- c) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, partecipare alle assemblee con diritto di voto, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali (la richiesta di consultazione dei Libri

Sociali deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo il quale,
entro 60 giorni, dovrà indicare la data e il luogo in cui saranno
messi a disposizione per la visione).

I soci si impegnano a:

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e
l'ammissione delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea,
della quota associativa che è intrasmissibile e non rivalutabile e,
in nessun caso, può essere restituita;

- mettere a disposizione dell'Associazione, secondo le proprie
competenze e capacità, quanto è necessario alla vita e all'attività
dell'Associazione medesima;

- mantenere un comportamento, verso gli altri aderenti ed
all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza e buona fede.

L'Associazione si intende tacitamente rinnovata annualmente.

ART. 8 - Cessazione della qualifica di Socio.

Il rapporto associativo cessa per le seguenti cause:

a) decesso del socio;

b) recesso che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio
Direttivo;

c) scioglimento dell'Associazione;

d) esclusione - deliberata dal comportamento incoerente con lo
Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli

organi sociali;

- e) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annua trascorsi i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, dopo il sollecito di messa in regola;

- f) conflitto di interessi con quelli dell'Associazione.

La delibera di esclusione dovrà essere consegnata direttamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni, in caso di impossibilità la delibera sarà inviata con raccomandata con R/R o per PEC.

Il Socio può sempre recedere dalla Associazione.

Chi intende recedere dalla Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia inviata almeno 3 (tre) mesi prima. I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9 - I VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del

bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente

d) il Consiglio Direttivo;

e) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà).

ART.10.1) - Assemblea ordinaria

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) elegge e revoca il Presidente, Vicepresidente e i componenti del Consiglio Direttivo tra i suoi Associati;

b) approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale (art.13 del CTS); il bilancio di esercizio dovrà contenere evidenza del carattere secondario e strumentale delle attività diverse (artt. 6-7 del CTS) da quelle di interesse generale;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera, nei casi in cui si rendesse necessaria (per decesso, dimissioni o revoca), la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, attingendo alla graduatoria dei non eletti. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

e) nomina e revoca l'organo di controllo, stabilendo l'eventuale compenso nel caso sia soggetto esterno all'Associazione;

f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

g) approva un eventuale regolamento interno;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera sulla quota associativa annuale;

j) delibera sul trasferimento della sede legale e/o della sede operativa dell'Associazione;

k) delibera sulla costituzione di sedi distaccate o di gruppi locali;

l) delibera sui ricorsi, nei casi di rigetto della domanda di ammissione di nuovi soci e nei casi di esclusione e di decadenza dei soci;

m) discute e delibera sul programma e sull'attività dell'Associazione, sugli indirizzi generali della progettualità sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria si considera valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque numero di presenti in seconda convocazione che deve essere indetta almeno due ore dopo la prima. Le delibere sono approvate con maggioranza assoluta dei votanti (presenti o rappresentati).

Art. 10.2) - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera su:

a) modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

b) scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea straordinaria dei soci sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà di tutti i soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibererà con maggioranza assoluta dei votanti (presenti o rappresentati).

La delibera di scioglimento dell'assemblea dovrà essere presa col voto almeno dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 10.3) - Auenti diritto e procedure assembleari

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro dei Soci.

Ciascun Socio presente o rappresentato esprime un voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci compreso se stesso.

Con l'indizione dell'assemblea elettiva il Consiglio Direttivo nominerà i componenti della commissione per la verifica delle candidature, che sarà composta da 3 (tre) membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, tranne i casi per i quali il presente Statuto richiada maggioranze diverse.

L'assemblea è retta dal Presidente della Associazione o da persona da questi indicata o, in alternativa, dal Vice Presidente o dal consigliere con maggiori anni di appartenenza all'Associazione.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo che l'assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione. Negli altri casi, salvo diverso avviso dell'assemblea, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.

L'assemblea elettiva, su proposta del Presidente uscente o di chi ne fa le veci, elegge il Presidente dell'assemblea e poi gli scrutatori.

Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo potrà prevedere, a suo insindacabile giudizio, che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possa svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di garantire il corretto svolgimento dei lavori;

b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati.

Il presidente dell'assemblea o il soggetto verbalizzante devono

trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 10.4) - Regolamento assemblee

a) Partecipazioni senza diritto di voto: possono partecipare senza diritto di voto e di parola tutti coloro che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritenga opportuno invitare.

b) Scrutatori: il presidente dell'assemblea deciderà il numero degli scrutatori che verranno nominati dall'assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e può essere liberamente consultato dagli aderenti.

Art. 11) - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia

fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda

ipotesi la riunione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.

La convocazione deve essere inoltrata (anche in forma telematica)

con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora

della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione

formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono

ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del

Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua

assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di discussioni

eventualmente le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate da un

membro eletto allo scopo in oggetto dal Consiglio stesso.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;

b) definire il programma delle attività e favorire l'attuazione;

c) esaminare e ratificare ammissioni o accettare dimissioni dei soci;

d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo e

l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione

dell'assemblea (il bilancio di esercizio dovrà contenere annotazione

del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da

quelle di interesse generale previste dall'art. 6 e 7 del Codice del

Terzo Settore);

e) curare tutti gli adempimenti connessi all'approvazione del

bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;

f) deliberare sulla esclusione degli associati;

g) curare gli affari di ordine amministrativo;

h) approvare il programma associativo e culturale della Associazione;

i) stabilire le date delle assemblee ordinarie e di quelle

straordinarie, quando le reputi necessarie o ne venga fatta

richiesta dai soci nelle modalità previste del presente Statuto;

j) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni;

k) decidere di tutte le questioni che interessino la Associazione

non riservate all'Assemblea dei Soci;

l) determinare le quote annuali dei Soci;

m) stilare il regolamento elettorale;

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo rappresenta gli interessi generali dell'Associazione ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato.

Il Consiglio Direttivo procede inoltre alla eventuale assunzione dei dipendenti determinandone la retribuzione e la funzione.

Art. 12) - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Al Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente competono:

1) esercitare la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

2) esercitare ogni atto necessario al buon funzionamento

dell'Associazione;

3) assegnare incarichi speciali ai membri del consiglio;

4) curare i rapporti con i pubblici poteri e con gli enti ed

organismi professionali economici e sindacali;

5) curare la gestione amministrativa dell'Associazione;

6) convocare le assemblee, ordinarie e straordinarie, e presiederle;

7) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo dirigendone i

lavori;

8) autorizzare le spese deliberate dal Consiglio Direttivo e vistare

i verbali, firmare i regolamenti della Associazione e svolgere tutti

i compiti demandatigli dallo Statuto;

9) sottoporre all'assemblea una relazione tecnico-morale;

10) adottare, nei casi di urgenza, i necessari provvedimenti,

sentito anche informalmente il parere del Consiglio Direttivo, che

le ratifica alla prima riunione.

Art. 13) - ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30

del CTS, un organo di controllo, collegiale o monocratico, di cui

almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali

di cui al D. Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli artt.

2397 e 2399 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo può

anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che

quelle del Codice del Terzo Settore ed alla normativa nazionale e

regionale in materia.

Il Presidente: Chiara Calabrese

Chiara Calabrese
Sony Vasto

Il Segretario: Sonya Vasto

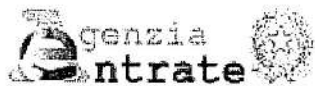
Alexandra Vasto

Chiara

Rosalia Gambino

Chiara

Walter Arcane



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PALERMO

UFFICIO TERRITORIALE DI: PALERMO 2

Registrazione di Atto Privato

Il 11/06/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TX7 , serie 3 , numero 681

data di stipula: 26/05/2025

ident.vo telematico: TX725L000681000GG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97389070828

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97389070828				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: